



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Commercialisti e Consulenti Finanziari: aree di intervento professionale e riserve di legge

**REQUISITI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI
CONNESSI CON L'OFFERTA
DI SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA E
CON GLI ACCORDI TRA DOTTORI
COMMERCIALISTI E CONSULENTI FINANZIARI**

**MASSIMILIANO
FORTE**

07 marzo 2023

Il Dottore Commercialista

Attività comuni:

- ***pianificazione finanziaria***
- ***pianificazione fiscale***
- ***passaggio generazionale***
- ***protezione del patrimonio***

Pro: rapporto fiduciario

Contra: incapacità di integrare questa offerta professionale sviluppando servizi sinergici e complementari

Il Dottore Commercialista C.F.A.

Attività specifiche richieste dalla consulenza

- ***valutazione del profilo di rischio rendimento***
- ***analisi delle preferenze di sostenibilità***
- ***analisi degli obiettivi di investimento***
- ***analisi della tolleranza al rischio***
- ***definizione dell'asset allocation***
- ***raccomandazioni di investimento/disinvestimento***

Requisiti organizzativi e disciplinari

L'attività svolta dal consulente finanziario è caratterizzata:

- dall'esistenza di un **rapporto bilaterale e personalizzato** fra consulente e cliente, basato sulla conoscenza della situazione finanziaria del cliente e dei suoi obiettivi di investimento, in modo che le soluzioni elaborate siano coerenti con la situazione personale dello specifico investitore;
- dalla **posizione di indipendenza del consulente** rispetto alle proposte effettuate (infatti il consulente finanziario autonomo non vende gli strumenti di una specifica società, a differenza del consulente abilitato all'offerta fuori sede);
- dal fatto che **l'unica remunerazione** percepita dal consulente sia l'onorario pagato dal cliente per il suo servizio di consulenza, diversamente dai consulenti abilitati all'offerta fuori sede che, invece, ricevono un compenso in base al numero di prodotti venduti.

Requisiti organizzativi e disciplinari: «**indipendenza**»

Art. 162 co. 1 lett. b, c, f. Regolamento CONSOB 20307/2018, cd. «Regolamento Intermediari»):

«il consulente valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti; inoltre nel processo di selezione il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati siano proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato, siano adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato e comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti in modo da assicurare che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva».

Requisiti organizzativi e disciplinari: «**indipendenza**»

Il requisito di indipendenza implica «non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura (compresa quella familiare)

con:

- soggetti emittenti e intermediari;
- società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;
- azionista o gruppo di azionisti che controllano tali società;
- amministratori o dirigenti di tali società;
- se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

Requisiti patrimoniali

Il consulente finanziario che operi in proprio deve sottoscrivere un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che congiuntamente assicuri:

- **una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo**
- **una copertura di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.**

Requisiti organizzativi

Il consulente finanziario deve fornire un **Programma di attività** specificando:

- a) i **contenuti** del servizio di consulenza prestato;
- b) la **struttura organizzativa** di cui si avvale;
- c) le **procedure** adottate per l'adempimento degli obblighi normativi previsti in materia.

Requisiti organizzativi / Contenuti del servizio

- ❖ **tipologia di strumenti finanziari** oggetto della consulenza in materia di investimenti
- ❖ **servizi accessori**, ovvero la di cui a n. 3 e 5 dell'allegato 1, sezione B del TUF che saranno eventualmente esercitati congiuntamente al servizio di consulenza.
- ❖ tipologia della clientela "**target**" (cd. target potenziale)
- ❖ **modalità di prestazione del servizio** specificando in particolare l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (comunicazioni elettroniche), l'eventuale operatività al di fuori del luogo individuato come domicilio eletto, il ricorso a sistemi automatizzati o semiautomatizzati.

Requisiti organizzativi / Contenuti del servizio

❖ **tipologia di strumenti finanziari** oggetto della consulenza in materia di investimenti:

- ❖ Azioni
- ❖ Obbligazioni
- ❖ Materie prime
- ❖ Divise (FOREX)
- ❖ Immobili
- ❖ Private equity/Private debt
- ❖ Fondi a gestione attiva
- ❖ ETF, ETC, ETN
- ❖ Certificates
- ❖ Strumenti finanziari derivati a fini speculativi
- ❖ Strumenti finanziari derivati a fini di copertura

Requisiti organizzativi / Contenuti del servizio

❖ **tipologia di strumenti finanziari** oggetto della consulenza in materia di investimenti:

La classificazione degli strumenti finanziari ai sensi del TUF (art.1 e Allegato 1 Sezione C del TUF) è la seguente:

- ❖ Valori mobiliari.
- ❖ Strumenti del mercato monetario.
- ❖ Quote di OICR.
- ❖ Contratti di opzione, future, swap.
- ❖ Strumenti fin. derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- ❖ Contratti finanziari differenziali.
- ❖ Quote di emissioni (sistema dello scambio delle emissioni).

Requisiti organizzativi / Contenuti del servizio

- ❖ **servizi accessori**, ovvero la di cui a n. 3 e 5 dell'allegato 1, sezione B del TUF che saranno eventualmente esercitati congiuntamente al servizio di consulenza:
 - ❖ (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
 - ❖ (5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

Requisiti organizzativi / Contenuti del servizio

- ❖ tipologia della **clientela "target"** (cd. target potenziale):
 - ❖ **Clientela al dettaglio** o investitori al dettaglio, secondo la classificazione ESMA: Basic, Informed, Advanced
 - ❖ **Clients Professionali** o Investitori Professionali (privati e pubblici); i clienti professionali privati si suddividono in clienti professionali di diritto e clienti professionali su richiesta (cfr. Allegato 3 del Regolamento Intermediari)
 - ❖ **Controparti qualificate**

Requisiti organizzativi / struttura organizz.

- ❖ Indicare le funzioni e le mansioni delle risorse («**il personale**») che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza, specificando le misure atte a garantire che il personale possieda sufficienti competenze e conoscenze e dedichi tempo sufficiente per svolgere le funzioni (art. 176, co. 1, lett. d), Regolamento Intermediari).
- ❖ Indicare quali funzioni, servizi, e attività si intende esternalizzare o sono destinate ad essere esternalizzate (ad esempio le funzioni aziendali di controllo di II livello: **Compliance** o il **Risk management**).

Requisiti organizzativi / procedure

Queste sono le procedure che il consulente deve adottare:

- 1) Processo di selezione della gamma di strumenti finanziari** (artt. 162, co. 1, lett. b), c) e f) e 176, co. 1 lett. b) del Regolamento Intermediati) con indicazione delle fonti di informazione e dei dati utilizzate (es. info providers, web, stampa, altro) e l'eventuale utilizzo di programmi informatici avendo cura di specificare se sono stati sviluppati internamente o esternamente.
- 2) Processo di raccolta delle informazioni sugli strumenti finanziari** (art. 162, co. 1, lett. f) del Regolamento Intermediari) adottate per ottenere le necessarie informazioni sugli strumenti finanziari e sui loro processi di approvazione, compreso i loro mercati di riferimento e per comprendere le caratteristiche, il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario.

Requisiti organizzativi / procedure

- 3) Obblighi informativi alla clientela** (artt. 165, 168, 169, 170, 173, 174 e 176, co. 1 lett. a) e b), del Reg. Intermediari);
- 4) Raccolta di informazioni della clientela** (artt. 162, co. 1, lett. g), 167 e 176, co. 1, lett. a) e b) del Reg. Intermediari);
- 5) Classificazione della clientela** ai sensi degli artt.168 e 176, co. 1 lett. a) e b), del Reg. Intermediari);
- 6) Valutazione di adeguatezza** per adempiere agli obblighi previsti dagli artt.171 e 176, co. 1 lett. a) e b), del Reg. Intermediari
- 7) Obblighi di Rendicontazione alla clientela**

Requisiti organizzativi / procedure

- 8) Politiche e pratiche retributive** ai sensi dell'art. 176, commi 3 - 6, del Reg. Intermediari;
- 9) Politiche per la gestione dei conflitti di interesse** ai sensi degli artt. 177 e 176, co. 1 lett. a), b) e c), del Reg. Intermediari;
- 10) Registrazione delle operazioni** previste dagli artt. 178 e 176, co. 1 lett. b), del Reg. Intermediari;
- 11) Obbligo di riservatezza delle informazioni acquisite dai clienti** previsto dall'art. 162, co. 2, del Reg. Intermediari;
- 12) Antiriciclaggio** ai sensi dell'art. 176, co. 1, lett. c), del Reg. Intermediari (integrando, ove necessario, le procedure esistenti già adottate dallo Studio).

Requisiti disciplinari

La Consob nella Parte V del Regolamento Intermediari disciplina gli obblighi comportamentali dei consulenti finanziari autonomi:

- ❖ agire con **comportamento onesto, equo e professionale**, per occuparsi al meglio dei loro clienti e che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, dirette a clienti, anche potenziali, siano corrette, chiare e non fuorvianti;
- ❖ fornire ogni **informazione** ai clienti o potenziali clienti in tempo utile, prima che siano vincolati da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, sul consulente finanziario autonomo e sui relativi servizi, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte **e sui rischi di sostenibilità** (art. 175);
- ❖ operare sulla base di un **contratto scritto**, che deve comprendere una serie di elementi obbligatori relativi al contenuto della prestazione, dei diritti e doveri dei clienti, della tipologia di strumenti finanziari trattati, durata e remunerazione del servizio ecc.;

Requisiti disciplinari

- ❖ **individuare gli strumenti finanziari in modo sufficientemente diversificato** in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti, così da garantire il soddisfacimento degli obiettivi di investimento del cliente;
- ❖ **selezionare gli strumenti finanziari tra una congrua gamma**, assicurandosi di ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario, sul suo processo di approvazione, sul suo mercato di riferimento, e di comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario;
- ❖ acquisire dai clienti le informazioni necessarie per poterli **classificare (al dettaglio o professionali)** e per poter raccomandare loro gli strumenti finanziari più opportuni;

Requisiti disciplinari

- ❖ **valutare l'adeguatezza delle raccomandazioni**, sulla base delle indicazioni acquisite dai clienti in base alle conoscenze ed esperienze in materia d'investimento, alla sua capacità di sopportare le perdite, ai suoi obiettivi d'investimento, alla tolleranza al rischio e al suo orizzonte temporale d'investimento;
- ❖ fornire le informazioni su tutti i **costi e gli oneri** connessi sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente in forma aggregata o, a sua richiesta, analitica, con periodicità regolare, e comunque **almeno annuale**, per tutto il periodo dell'investimento;

Requisiti disciplinari

- ❖ **non accettare onorari o altri benefici monetari** o non monetari da terzi o da una persona che agisca per conto di terzi, fatta eccezione per la prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi quando sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del C.F.A. con risorse proprie;
- ❖ **remunerare le prestazioni del proprio personale** mediante modalità compatibili con il loro dovere di operare nel migliore interesse dei clienti, non adottando disposizioni che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti un particolare strumento finanziario qualora ne esistesse un altro più adatto alle sue esigenze;

Requisiti disciplinari

- ❖ **adottare e osservare apposite procedure interne** e registrazioni idonee su supporto durevole atte a consentire all'Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza e di verifica del rispetto delle norme dettate in materia;
- ❖ **rispettare la normative sull'antiriciclaggio** e sulla tutela dei dati personali;
- ❖ adottare ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, per individuare, prevenire i **conflitti di interesse** che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, gestendo eventuali situazioni di conflitto anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'incarico di certe funzioni a soggetti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Rapporti con intermediari finanziari

La valutazione sull'opportunità di inserire l'attività di consulenza finanziaria tra i servizi offerti dallo studio professionale ovviamente non deve prescindere da una approfondita analisi sulla realizzabilità e sulle risorse necessarie da destinare mediante la predisposizione di un business plan.

«Non ci si inventa Consulenti finanziari autonomi»

Accordi con CF esterni

L'esito delle analisi svolte preliminarmente può condurre lo studio a valutare la modalità con cui potrebbe essere svolta l'attività di consulenza finanziaria.

Ad oggi possono essere individuati due modelli:

- 1. Assunzione di risorse specializzate** non presenti all'interno dello studio con l'istituzione di un Dipartimento CFA;
- 2. stipula di un accordo professionale con soggetti esterni** che svolgono l'attività in autonomia offrendo allo studio tale servizio in outsourcing (convenzioni).

Tali accordi dovranno disciplinare con dettaglio gli **obblighi del consulente**, il **rispetto dei requisiti** dapprima indicati integrati da appositi **SLA** mantenendo in capo allo Studio la capacità di coordinare le esigenze del cliente con le scelte del soggetto esterno, senza «perdere di vista» il rapporto fiduciario che lega lo Studio al cliente.